



RACCOMANDATA R/R

Milano, 31 ottobre 2012
Ns Rif.: 449/12/BP

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e politiche di
vigilanza
Divisione Normativa prudenziale
Via Milano, 53
00184 ROMA

OGGETTO: Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa. Documento per la consultazione

Questa Associazione ha analizzato lo schema di disposizioni di vigilanza in materia di controlli interni e di sistema informativo delle banche e dei gruppi bancari nonché di continuità operativa delle banche e di altri intermediari e si pregia di trasmettere le proprie osservazioni.

Risk tolerance / Risk appetite (BOX 1)

- In caso di business specifici, sarebbe opportuno integrare il panel di indicatori adottati per determinare il livello di rischio assumibile a livello di gruppo con indicatori quali-quantitativi di tipo "business specific".
- Con riferimento ai rischi di non conformità, reputazionali e legali va rilevato che la definizione di criteri di misurazione di tipo quantitativo può risultare scarsamente significativa o del tutto inapplicabile, in particolar modo quando ad essi si collega l'esposizione a sanzioni di natura penale.

Declinazione del principio di proporzionalità (BOX 3)

- In linea generale, preme osservare che nel mercato del factoring, dal lato dell'offerta, esercitano operatori di diversa natura, di differenti dimensioni e di complessità non omogenea: vi si trovano infatti banche generaliste, banche specializzate, intermediari finanziari vigilati appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari indipendenti e società captive appartenenti a gruppi industriali.
- Si ritiene pertanto opportuno il coordinamento e l'armonizzazione, nel rispetto del principio di proporzionalità, fra le disposizioni in oggetto e le emanande disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, in maniera tale da evitare ingiustificate disparità competitive, garantire la coerenza del framework di vigilanza applicabile alle diverse categorie di operatori con la relativa complessità operativa e dimensionale e assicurare un rapporto ottimale fra costi e benefici dei controlli.
- La declinazione nel concreto del principio di proporzionalità non può non tenere conto di una serie di indicatori che consentano la corretta qualificazione della complessità

dimensionale e operativa degli intermediari. Sotto il profilo dimensionale, appare utile il ricorso ad indicatori quali il numero di dipendenti, il fatturato, il numero di dipendenze, mentre dal punto di vista della complessità operativa si può analizzare l'attività svolta con riferimento alla gamma di prodotti offerti (monoprodotto / multiprodotto: tale strada è stata peraltro già seguita per distinguere gli intermediari finanziari con operatività semplice da quelli con operatività complessa nelle istruzioni per la tenuta dell'AUI), alla struttura dei canali di vendita.

Funzione di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01

- Si prevede che l'organo con funzione di controllo debba svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01 e solamente se sussistono particolari esigenze le banche possano affidare tali funzioni ad un organo appositamente istituito. Tale impostazione appare decisamente più rigida rispetto alla relativa normativa primaria, che non prescrive l'affidamento di tali funzioni all'organo di controllo ma lo descrive come una possibilità per l'azienda, che può peraltro scegliere soluzioni differenti senza alcun obbligo di giustificazione. Si riterrebbe maggiormente efficace l'allineamento delle disposizioni di vigilanza a quanto previsto dal d.lgs. 231/01, anche considerando le specifiche competenze che l'organismo di vigilanza deve possedere e che non sempre figurano nei membri dell'organo di controllo.

Nomina e revoca dei Responsabili delle Funzioni di Controllo

- Si segnala un possibile disallineamento fra le disposizioni contenute nel documento in consultazione, che prevedono che i Responsabili delle Funzioni di Controllo siano nominati e revocati (motivandone le ragioni) all'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, e le "Disposizioni sul governo societario" emanate da codesta Banca (4 marzo 2008) che prevedono che "la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità rientra tra le attribuzioni del CdA non delegabili".

Funzione di conformità alle norme

- Il documento assegna alla funzione compliance il presidio della gestione del rischio di non conformità alle norme con riguardo a tutta l'attività aziendale, ed in particolare in riferimento alle normative di natura fiscale. Si osserva che tale estensione del perimetro rischia di minare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, da un lato considerando la probabile mancanza di competenze nell'ambito della funzione compliance in aree ad elevato contenuto specialistico (si pensi ad esempio al presidio della normativa fiscale, sia con riferimento alle attività della banca che con riferimento al rischio di coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela), e dall'altro considerando la presenza, già prevista dalle normative vigenti, di specifiche figure aziendali e organi di controlli ad hoc (es. dirigente preposto al controllo contabile ex art. 154-bis TUF, R.S.L. ecc...). Tale estensiva responsabilità appare pertanto particolarmente onerosa in termini di competenze e risorse, e nel complesso meno efficace nel controllo del rischio.
- Si evidenzia inoltre un possibile disallineamento con le disposizioni attualmente in discussione da parte del legislatore fiscale (cd. "Delega fiscale") in tema di sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, che attribuisce tali compiti e responsabilità alla funzione fiscale.



- Appare in ogni caso opportuna una migliore declinazione delle modalità di coordinamento fra la funzione compliance e le funzioni specialistiche al fine di evitare la sovrapposizione dei controlli, ove le aziende siano in grado di reperire risorse specializzate, o, in caso di aziende di piccole dimensione, rischi connessi a carenza nel controllo permanente, in assenza di disponibilità delle stesse, anche al fine di valutare i conseguenti impegni in termini di risorse, formazione e budget.

Funzione antiriciclaggio

- Non si rileva alcuna specifica disposizione sulla funzione antiriciclaggio e sul coordinamento di tale funzione con le altre funzioni di controllo nonostante l'attenzione del legislatore su tale specifica funzione di controllo e della stessa Banca d'Italia nella normativa secondaria.

Procedure di allerta interna

- Si ritiene opportuno coordinare lo strumento di allerta con altri sistemi di denuncia già presenti presso gli enti in conformità ad altri ambiti normativi (es. d.lgs. 231/01), delimitandone chiaramente le modalità e il perimetro di utilizzo e le responsabilità del processo.

Sistema informativo

- Con riferimento a gruppi aziendali è importante focalizzarsi sulle relazioni fra controllante e controllate che spesso hanno in outsourcing i sistemi informativi presso la Capogruppo, nell'ottica di creare interazioni sinergiche e rispondendo ad esigenze di carattere strategico.
- Appare necessario definire in maniera più precisa, e tenendo conto del principio di proporzionalità, il perimetro di mantenimento, all'interno della società, delle competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, lo svolgimento delle attività esternalizzate. Nell'ottica di generare sinergie all'interno del gruppo, le società che sfruttano l'outsourcing informatico della capogruppo solitamente mantengono in azienda competenze limitate alle sole conoscenze funzionali dei software di cui si avvale l'impresa.

Si ringrazia in anticipo per l'attenzione che la Banca d'Italia vorrà prestare alle osservazioni formulate.

Cordiali saluti


ASSIFACT

